



COMUNE DI FALCADE
Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
ALLE FAMIGLIE CON NUOVI NATI
O BAMBINI DEFINITIVAMENTE ADOTTATI**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 46 del 28 novembre 2023**

Indice:

- Articolo 1 - Finalità degli interventi;**
- Articolo 2 - Definizioni;**
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari;**
- Articolo 4 - Requisiti per l'ammissibilità della richiesta di contributo;**
- Articolo 5 - Misura del contributo e modalità di erogazione;**
- Articolo 6 - Presentazione della domanda;**
- Articolo 7 - Verifiche e controlli;**
- Articolo 8 - Disposizioni transitorie e finali.**

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, in attuazione delle politiche del Comune di Falcade che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo comunale *"una tantum"* in favore dei nuovi nati o di bambini definitivamente adottati. Tale sostegno economico vuole essere un'azione concreta per contribuire in piccola parte alle spese per la crescita dei figli e sostenere la natalità nel Comune di Falcade al fine di combattere lo spopolamento.

Questo contributo non vuole essere sostitutivo di altri sussidi, assegni o interventi in questo ambito previsti per legge.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento viene inteso:

- **nucleo familiare:** il nucleo come definito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (*Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art 59, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*);
- **adozione:** la procedura disciplinata dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 (*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*).

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di assegno possono essere:

- a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
- b) nel caso di genitori coniugati o non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
- c) nel caso di genitori legalmente separati o il cui matrimonio sia stato sciolto o abbia cessato di avere effetti civili:
 - il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria;
 - nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio anagraficamente convive;
 - nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore.

Le condizioni di cui al comma precedente devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata da un solo genitore.

Articolo 4 – Requisiti per l'ammissibilità della richiesta di contributo

Il contributo è erogato ai nuclei familiari che hanno nuovi nati o il perfezionamento di un'adozione di un minore durante l'anno solare.

Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data di nascita del figlio o dell'avvenuta adozione, una delle seguenti condizioni:

- a) essere residente da almeno mesi 8 (otto) nel territorio del Comune di Falcade al momento della nascita del figlio o della data di perfezionamento dell'adozione;
- b) essere in regola con il pagamento dei tributi locali e non avere pendenze di varia natura nei confronti del Comune di Falcade;
- c) essere in possesso di regolare titolo di soggiorno (solo nel caso di cittadini stranieri non comunitari).

Se entrambi i genitori sono residenti nel Comune di Falcade, le condizioni del comma precedente, ovvero la regolarità contributiva dei tributi locali e l'assenza di pendenze di varia natura nei confronti dell'Ente, devono essere soddisfatte da entrambe le parti.

Il contributo spetta per ogni nuovo figlio nato, o adottato, a condizione che esso sia anagraficamente convivente con il genitore richiedente la prestazione.

Il beneficiario del contributo ed il figlio per il quale è stata presentata la relativa domanda devono mantenere la residenza nel Comune di Falcade per almeno 2 (due) anni dalla data di nascita o avvenuta adozione del bambino, pena la restituzione del contributo ricevuto.

Articolo 5 – Misura del contributo e modalità di erogazione

L'entità del contributo consiste in un importo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per ciascun nuovo nato da erogare in un'unica soluzione. La Giunta Comunale, sulla base delle disponibilità di bilancio, potrà stabilire annualmente un diverso importo e potrà altresì stabilire delle soglie e degli scaglioni basati sul reddito familiare con la valutazione dell'indice ISEE per l'erogazione del contributo.

La somma massima complessiva da potersi erogare annualmente non potrà essere superiore alle disponibilità previste nel Bilancio di Previsione.

Articolo 6 – Presentazione della domanda

La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di specifica domanda, esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune.

La richiesta dovrà essere sottoscritta e corredata di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, deve pervenire al Comune di Falcade con le seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo negli orari e giorni di apertura;
- spedito a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo: Comune di Falcade, Piazza Municipio n. 1, 32020 Falcade (BL);
- inviato a mezzo PEC esclusivamente da altra PEC all'indirizzo istituzionale del Comune di Falcade come indicato nel sito internet dell'Ente.

La domanda dovrà essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla nascita o adozione del bambino.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, verificato il possesso dei requisiti, assegnerà il contributo con proprio provvedimento.

Articolo 7 – Verifiche e controlli

Sulle autocertificazioni contenute allegate alla domanda, il Comune si riserva di effettuare controlli con l'ausilio degli organi competenti.

Viene immediatamente interrotta l'erogazione del contributo e chiesta la restituzione dello stesso nei casi in cui venga accertata la mancanza dei requisiti riportati agli articoli 3 e 4.

Articolo 8 - Disposizioni transitorie e finali

Per l'erogazione del contributo non è prevista la presentazione al Comune di attestazione a dimostrazione delle spese sostenute per il bambino/a.

Il contributo è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno alla natalità.

Le istanze presentate, se valutate idonee a seguito di istruttoria, saranno finanziate in ordine di protocollo, fino ad esaurimento del budget reso disponibile nel Bilancio di Previsione per l'anno di riferimento.

In fase di prima applicazione il presente Regolamento esplicherà i propri effetti su tutte le nascite e le adozioni avvenute a partire dal 01/01/2023 e le istanze di contributo potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2023.